

18. 2. 1886

Originale unita
Onorevole Deputazione Provinciale

I sottoscritti, quali componenti il Consiglio d'Amministrazione del Consorzio del Fiume Olona, espongono:

Il Consiglio Comunale di Milano in una seduta del 20 gennaio 1886
" ritenuta la sua deliberazione colla quale aveva approvato il Piano Rego-
" latore e d'ampliamento del Comune, deliberava anche di chiedere l'applica-
zione per il Comune di Milano delle disposizioni della legge 15 gennaio 1865
e precisamente degli art. 16. 1^a di detta legge per opere di tombinatura e deviazione
" da farsi sulle rogge Aquadranga, Stirone, S. Gregorio, Grande, Pefchiera, Pel castello
" e della Pace, sul torrente Svesco e suo fariato, e Svesetto, sul Predepoli, sul
" cavo Bogagnone, sul cavo Vettabria, sul cavo Ciinello, sul cavo S. Sofia, sul cavo
" S. Apollinare, sul fontanile S. Carlo, sul fontanile Villadini, sul fiume Olona, sui
" canali Botagnos, S. Prassede e S. Lazzaro. -

Già alcune rappresentanze di detti cui presentarono ricorso contro detta delibe-
razione, chi al Ministero, chi all' Ill. Sig. Prefetto; epperò ricorrono alla loro volta
secondo richiesta dalla necessaria tutela dei propri diritti, di conformità ai doveri
che ad essi incombano quali amministratori, presentare a questa Onorevole Deputazione
Provinciale alla loro volta il presente ricorso, onde questa veda se le ragioni dette
svolte non siano tali da imporre il rifiuto del visto di approvazione a detta deliberazione.

Premettono gli istanti, che la opportunità della presentazione di questo ricorso è pa-
rese, anche pur troppo, per quanto larga sia stata la discussione consigliare che precedette
detta deliberazione, pure è un fatto che in essa ha tesi di diritto dell'applicabilità della
anzidetta legge (di Napoli) per opere in genere di " tombinatura, deviazioni e rettifiche
" di canali irrigatori e rogge, non venne nemmeno ventilata - mentre l'altra parte